



**Comune di Legnaro**  
Provincia di Padova

**Regolamento per  
l'accesso agli interventi  
economici**

Art. 1: Premessa .....	3
Art. 2: Riferimenti Legislativi.....	3
Art. 3: Destinatari .....	3
Art. 4: Descrizione dei servizi .....	3
Art. 5: Accesso agli interventi .....	3
Art. 6: Valutazione degli elementi reddituali.....	4
Art. 7. La scala di equivalenza.....	4
Art. 8: Valutazione degli elementi patrimoniali .....	5
Art. 9 Criteri di riferimento per la determinazione di prestazioni socio economiche.....	6
Art. 10: Iter per l'accesso.....	6
Art. 11: Valutazione .....	6
Art. 12: Definizione del progetto individualizzato .....	6
Art. 13: Caratteristiche e tipologia degli interventi.....	7
Art. 14: Limite finanziario degli interventi .....	8
Art. 15: Il nucleo familiare.....	8
Art. 16: Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti .....	8
Art. 17: Verifica e controllo .....	9
Art. 18: Azione di rivalsa per sussidi indebiti.....	9
Art. 19: Privacy.....	9
Art. 20: Ricorsi .....	9

## **Art. 1: Premessa**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici comunali alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 2: Riferimenti Legislativi**

- L.241/1990
- D.Lgs 109/1998
- D.P.C.M. 305/1999
- D.Lgs 130/2000
- L.328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- D.P.C.M. 242/2001
- D.P.C.M. del 18/05/2001

## **Art. 3: Destinatari**

Un intervento economico sarà devoluto ad una persona singola chiamata di seguito beneficiario o ad interi nuclei familiari di cui è considerato beneficiario il richiedente della prestazione.

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi previsti da questo regolamento coloro che sono residenti nel Comune di Legnaro, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, che abbiano condiviso e sottoscritto con il Servizio sociale un progetto assistenziale individualizzato.

Possono essere attivati interventi in deroga alle condizioni sopra determinate, in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione sociale dell'Assistente Sociale comunale.

## **Art. 4: Descrizione dei servizi**

Gli interventi assistenziali di carattere economico erogabili dal Comune di Legnaro ai cittadini residenti nel Comune di Legnaro in condizioni di disagio socio-economico-sanitario sono i seguenti:

### **Ordinari:**

- a) Contributo integrativo per anziani e inabili;
- b) Intervento economico di solidarietà sociale per adulti;
- c) Incentivo economico per nuclei con minori;

### **Non ordinari:**

- d) Contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto
- e) Intervento economico per spese impreviste

## **Art. 5: Accesso agli interventi**

L'accesso agli interventi viene autorizzato dal Responsabile del Settore, su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente, a base di una domanda con tutti i dati necessari, incluso tutti i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi del D.Lgs 109/98 e D.Lgs 130/2000, secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali.

I componenti il nucleo familiare devono possedere inoltre i seguenti requisiti generali:

- a) essere abitualmente presenti nel nucleo familiare per l'intero periodo dell'intervento;

- b) dimostrare disponibilità di contribuire al fabbisogno familiare dimostrando di aderire al progetto concordato con l'assistente sociale;
- c) osservare gli obblighi scolastici per i minori.

Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, inferiore al minimo vitale INPS che viene annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT ed approvato dalla Giunta Comunale, e che – dalla certificazione ISEE - risultano di possedere un patrimonio disponibile complessivo inferiore all'importo che sarà determinato con atto successivo di giunta.

L'erogazione degli interventi è accompagnata dalla sottoscrizione di un Progetto Individualizzato, al recupero del soggetto beneficiario o dei componenti della sua famiglia.

Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta Comunale approva la tabella ISEE del minimo vitale per accedere alle prestazioni sociali agevolate.

### **Art. 6: Valutazione degli elementi reddituali**

Il reddito viene valutato tenendo in considerazione il reddito ai fini ISEE desunto dalla DSU.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 109/98, per tutti gli interventi il valore ISE è integrato da una serie di entrate aggiuntive riferite allo stesso periodo della DSU:

- 1) indennità di accompagnamento
- 2) assegni percepiti non considerati
- 3) eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, Impegnativa di Cura Domiciliare, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio etc.)
- 4) altri proventi percepiti non ancora considerati

Inoltre sono detratti dall'ISE i seguenti elementi:

- 1) le tasse effettivamente pagate (IRPEF)
- 2) l'importo delle spese mediche detraibili ai fini IRPEF
- 3) assegni erogati a favore di persone estranee al nucleo in questione, non ancora considerati
- 4) rette effettivamente pagate per i familiari ricoverati in strutture semiresidenziali o residenziali

Con riferimento agli interventi previsti dall'art. 4, ai fini di precisare la situazione reddituale in caso di perdita del lavoro (disoccupazione) o cambiamento rilevante del reddito da dipendente (p.e. pensionamento oppure), il richiedente deve indicare per ciascuna domanda d'intervento:

- 1) la data di un cambiamento reddituale rilevante
- 2) il reddito netto (eventualmente l'indennità di disoccupazione) per ciascuno degli ultimi 3 mesi antecedenti la domanda.

La valutazione reddituale della DSU sarà quindi corretta

- in direzione di un reddito disponibile con il reddito mensile (media sui 3 mesi) al momento della domanda)

Ai fini della valutazione globale questo reddito congruo mensile sarà affiancato con la valutazione patrimoniale dell'art. 7.

La situazione reddituale sarà sempre rapportata alla scala di equivalenza.

### **Art. 7. La scala di equivalenza**

Il Valore della Scala di Equivalenza (VSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo è desunto dalla scala di equivalenza definita dal DL. 109/98, come modificato dal D.lgs 130/2000, e dal successivo regolamento (D.P.C.M. 221/99), riportata nella Tabella 1.

Tabella 1 Valori della Scala di Equivalenza (VSE)

numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20

I valori della Tabella 1 s'intendono come fattori per l'adeguamento del fabbisogno familiare al numero di componenti presenti.

Per il calcolo del fabbisogno familiare non sono applicate le maggiorazioni ai fini dell'ISEE.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, tranne nei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del DPCM 159/2013 tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

### **Art. 8: Valutazione degli elementi patrimoniali**

Come previsto all'art. 3 del DL 130/00, il Comune utilizza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, con particolare riferimento alla valutazione del patrimonio.

All'importo del patrimonio desunto dalla DSU viene aggiunto:

- l'eventuale importo del TFR, se non ancora contemplato nel patrimonio mobiliare e su segnalazione dell'assistente sociale.

Ai fini della valutazione, ogni nucleo deve fornire inoltre:

- qualora esso risieda in abitazione di proprietà, il valore IMU della residenza
- l'eventuale mutuo residuo, che viene poi detratto, fino a concorrenza, dal valore IMU della residenza stessa

Per rapporto alla valutazione ISEE, il valore residuo della residenza posseduta è ininfluenza fino ad un importo corrispondente all'IMU Comunale medio di una residenza in proprietà del valore che sarà determinato con successivo atto di giunta.

### **Art. 9 Criteri di riferimento per la determinazione di prestazioni socio economiche**

Per quantificare l'importo massimo del contributo erogabile è necessario procedere nel modo sottodescritto:

- definire il fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE che si ottiene dalla soglia ISEE approvata ogni anno dalla giunta comunale moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- calcolare l'importo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il valore ISE certificato dal soggetto richiedente, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 6;
- sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo.

### **Art. 10: Iter per l'accesso**

La richiesta di intervento economico comunale deve essere presentata dall'interessato mediante apposito modulo e corredata della documentazione necessaria, secondo gli schemi adottati dall'ufficio servizi sociali, approvati con successivo atto di giunta.

La richiesta dovrà essere corredata inoltre della dichiarazione sostitutiva unica approvata con il DPCM 18 maggio 2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

### **Art. 11: Valutazione**

L'assistente sociale valuta la domanda e la documentazione allegata, condividendo con il richiedente il progetto individualizzato, e trasmette la relazione al responsabile e, per conoscenza, anche alla giunta.

### **Art. 12: Definizione del progetto individualizzato**

L'intervento sociale mediante contributo economico necessita della definizione congiunta, tra il Servizio Sociale e l'interessato, di un progetto individualizzato, ovvero di un percorso d'aiuto personalizzato, volto a superare la situazione di bisogno e a stimolare nel richiedente la capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi.

In seguito all'accertamento dello stato di bisogno e della situazione reddituale, effettuati dall'assistente sociale responsabile del caso, questo ultimo redige il progetto individualizzato, che deve definire:

- gli obiettivi
- i tempi di realizzazione
- le risorse impiegate
- le modalità di erogazione
- le modalità ed i tempi di verifica dell'intervento
- secondo lo schema che sarà adottato dall'ufficio servizi sociali.

La definizione del progetto assistenziale individualizzato può prevedere il concorso anche di terzi soggetti, enti ed operatori di servizi specialistici che hanno in carico la situazione.

Il progetto assistenziale individualizzato si configura quale contratto sociale e deve essere sottoscritto in segno di accettazione tra le parti.

Anche laddove non sia attivabile uno specifico progetto, è necessario individuare il fattore di rischio rispetto al quale si interviene e l'obiettivo che si intende perseguire, seppur in termini di riduzione del danno o controllo sociale, oltre a definire le condizioni di attivazione personale richieste dall'utente, sottoscritte e successivamente monitorate.

### **Art. 13: Caratteristiche e tipologia degli interventi**

Per il soddisfacimento dei bisogni primari si distinguono i bisogni ordinari (conduzione di vita) da quelli straordinari (spese impreviste / affitto).

Le caratteristiche degli interventi possono essere così descritte:

#### **1. ORDINARI**

A) Il contributo integrativo per richiedenti anziani e invalidi consiste in una erogazione di carattere anche continuativo volto al soddisfacimento dei bisogni primari in situazioni non suscettibili di sensibile miglioramento. E' rivolto:

- ad anziani, di età uguale o superiore a 65 anni, o pensionati,
- a soggetti con invalidità uguale o superiore al 75%, da soli o con un partner.

Il contributo deve essere rideterminato ogni 6 mesi.

B) L'intervento economico di solidarietà sociale per adulti ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia personale e lavorativa. E' rivolto:

- ad adulti in età lavorativa, in precaria situazione economica.

Il contributo viene concesso al massimo per 3 mesi, prolungabile per una volta all'anno.

C) L'incentivo economico per nuclei con minori ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia da parte dei nuclei con particolare riguardo all'esigenza di tutela dei minori.

E' rivolto:

- a nuclei con minori, in difficoltà economica.

L'erogazione dell'intervento è subordinato al controllo da parte dell'Amministrazione degli obblighi scolastici dei minori e viene concesso al massimo per 3 mesi prolungabile per una volta all'anno.

#### **2. NON ORDINARI**

D) Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto cerca di attenuare l'onere del canone d'affitto ed è concesso al massimo per 1 mensilità nell'anno, eventualmente prorogabile fino a tre mensilità. Il contributo viene erogato, su segnalazione dell'assistente sociale:

- per contratti di locazione regolarmente registrati;
- nel caso di un canone d'affitto superiore a € 200,00
- ad integrare fino a € 550,00
- graduandolo in funzione della condizione economica

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo del canone d'affitto, spese condominiali

incluse, al momento della domanda.

- E) L'intervento economico per spese impreviste è erogato, su segnalazione dell'assistente sociale:
- a copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri interventi;
  - fino a spese di un importo complessivo di € 500;
  - graduandolo in funzione della condizione economica

L'intervento per spese impreviste può essere concesso anche in concomitanza degli altri interventi per – al massimo – una volta all'anno.

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo delle spese impreviste.

### **3. INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE EROGAZIONI ECONOMICHE**

Ai soggetti che presentano una situazione di bisogno di natura socio economico sanitaria, possono essere erogate prestazioni alternative o integrative alle erogazioni di contributi economici. Possono altresì essere concordate forme di anticipazione da parte dell'amministrazione comunale di contributi e benefici economici spettanti ai sensi di normative vigenti attribuiti dallo stato o da altri enti pubblici ed in attesa della liquidazione. Tali anticipazioni verranno successivamente restituite dai beneficiari all'amministrazione comunale al momento dell'effettiva erogazione.

L'intervento economico non è attivato qualora il richiedente non accetti senza giusta causa interventi alternativi all'intervento economico proposti dal servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato e della rimozione delle cause di disagio. La non adesione del richiedente al progetto assistenziale individualizzato proposto dal servizio sociale è causa di esclusione dall'accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato stesso.

#### ***Art. 14: Limite finanziario degli interventi***

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento sono comunque subordinati alle risorse a disposizione dell'amministrazione comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati potranno essere effettuate delle riduzioni per tutti in percentuale. Per ogni esercizio finanziario gli stanziamenti di bilancio costituiscono il limite massimo per l'erogazione di ogni forma di assistenza economica prevista dal presente regolamento.

#### ***Art. 15: Il nucleo familiare***

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentele, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, indicato nel D.lgs 109/98 e nel D.lgs 130/2000.

Ai fini della determinazione del reddito familiare, su segnalazione dell'assistente sociale, ai fini della valutazione della domanda si possono rimuovere determinati componenti adulti, privi dei requisiti generali, da un nucleo, anche se sono presenti nella DSU. In questo caso sarà necessario ricalcolare il valore ISEE.

#### ***Art. 16: Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti***

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art 433 del c.c. sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

### ***Art. 17: Verifica e controllo***

Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante convenzioni con il ministero delle finanze la veridicità della situazione familiare dichiarate a confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informatico del ministero delle finanze.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

Le amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche la fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

### ***Art. 18: Azione di rivalsa per sussidi indebiti***

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'amministrazione comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto precipito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art 496 del codice penale.

### ***Art. 19: Privacy***

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Dl. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

### ***Art. 20: Ricorsi***

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.